Numero registro generale 1190/2024
Numero sezionale 1144/2025
Numero di raccolta generale 16312/2025
Data pubblicazione 17/06/2025

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Magistrati:

GiacomoTRAVAGLINO	Presidente
Marco DELL'UTRI	Consigliere
Irene AMBROSI	Consigliera-Rel.
Giuseppe CRICENTI	Consigliere
Paolo PORRECA	Consigliere

Oggetto: Responsabilità sanitaria – Errata esecuzione di intervento chirurgico di osteosintesi braccio sx per caduta da *skateboard* di minore di età – Postumi macropermanenti - Risarcimento del danno – Perdita della capacità lavorativa generica – Liquidazione equitativa - Triplo della pensione sociale - Ridimensionamento in appello del *quantum* liquidato.

R.G.N. 1190/2024

Cron. 24/03/2025

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1190/2024 R.G. proposto da

[redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] come da procura speciale allegata al ricorso, elettivamente

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be613163974daf

Numero registro generale 1190/2024
Numero sezionale 1144/2025
Numero di raccolta generale 16312/2025
Data pubblicazione 17/06/2025

domiciliato in Roma, [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted] e come da domicilio digitale indicato;

- ricorrente -

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE – A.S.L. BRINDISI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [redacted] come da procura in calce al controricorso, *ex lege* domiciliata come da domicilio digitale indicato;

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 887/2023 della CORTE di APPELLO di LECCE, pubblicata in data 3 novembre 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2025 dalla Consigliera Dott.ssa Irene Ambrosi.

Fatti di causa

1. Il Tribunale di Brindisi con la sentenza n. 1127/2017 ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria proposta da [redacted] avverso la convenuta Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito dell'intervento chirurgico eseguito in data 11/08/2008, a seguito di una caduta dallo *skate-board* dell'attore, all'epoca quattordicenne, a causa della quale riportava una frattura all'avambraccio sinistro, con condanna della convenuta Azienda a rifondere i danni venivano così liquidati: «a) Invalidità permanente al 20% su un quattordicenne: euro 61.296,00; importo incrementato del 36% per la sofferenza fisica: euro 83.363,00; ulteriormente incrementato della 39% di personalizzazione per i danni alla vita di relazione (non contestati dalla ASL convenuta) e consistenti nella perdita della capacità di svolgere sia talune attività sportive che

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

Numero registro generale 1190/2024
Numero sezionale 1144/2025
Numero di raccolta generale 16312/2025
Data pubblicazione 17/06/2025

l'hobby della danza: euro 115.874,57; b) ITT per 30 gg (euro 100,00 al giorno): euro 3.000,00; c) ITP al 50% per 60 gg (euro 100,00 al giorno): euro 3.000,00; d) Spese mediche documentate e non contestate: euro 2.098,00; e) Perdita di capacità lavorativa generale, intesa come danno da perdita di chances relative ad opportunità di lavoro richiedenti l'uso di entrambe gli arti, per tutta la vita dall'età di 14 anni fino all'età pensionabile, con valutazione in via di equità: euro 1.000.000.000,00 (un milione). Per un importo totale di euro 1.123.972,57, oltre interessi legali di mora dal deposito della CTU (gennaio 2020) fino al soddisfo e rivalutazione, con condanna altresì dell'ASL alle spese di lite e di CTU».

2. Avverso la sentenza di prime cure proponeva gravame dinanzi alla Corte d'appello di Lecce, l'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi. Si costituiva [redacted] chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

La Corte d'appello con la sentenza n. 887/2023, qui impugnata, ha accolto il gravame proposto dalla ASL «per quanto di ragione» e "in parziale riforma della sentenza di primo grado che conferma per il resto", ha rideterminato "in euro 40.000,00 in luogo di euro 1.000.000.000, l'importo del danno da perdita di capacità lavorativa generica intesa come danno da perdita di futura chance lavorativa", compensando tra le parti le spese del grado.

3. Avverso la sentenza d'appello, [redacted] ha proposto ricorso per cassazione illustrato da tre motivi d'impugnazione. Ha resistito con atto di controricorso l'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-*bis* 1 c.p.c..

Ha depositato memoria il ricorrente.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la "*Nullità della sentenza di appello per violazione dell'artt. 132, 2° co.,*

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

Numero registro generale 1190/2024
Numero sezionale 1144/2025
Numero di raccolta generale 16312/2025
Data pubblicazione 17/06/2025

n. 4), c.p.c. in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c." e lamenta, per come sintetizzato dallo stesso ricorrente, che "la sentenza impugnata è affetta da gravi perplessità e da contrasti irriducibili tra affermazioni a volte inconciliabili e a volte obiettivamente incomprensibili, che non garantiscono quel "minimo costituzionale" della motivazione garantito dall'art. 111, comma 6°, Cost. – In particolare, la sentenza riduce il risarcimento del danno alla capacità lavorativa generica e alla perdita di *chances* lavorative da €. 1.000.000,00 ad €. 40.000,00, nonostante riconosca che la vittima (rimasta macrolesa all'età scolare di anni quattordici) non potrà svolgere alcun lavoro che richieda l'uso di entrambi gli arti superiori, nonostante una personalizzazione del danno biologico del 39% e nonostante abbia prescelto il criterio residuale del triplo dell'assegno sociale per liquidare il danno in questione)".

2. Col secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la "*Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. e dei canoni di congruità, proporzionalità e adeguatezza della valutazione equitativa del danno rispetto al caso concreto, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c*"; per come sintetizzato dallo stesso ricorrente denuncia che la "sentenza impugnata, dopo aver preso atto che la vittima quattordicenne non lavorava al tempo in cui subì la macrolesione e dopo aver prescelto, di conseguenza, il criterio residuale del triplo dell'assegno sociale per liquidare il danno in questione, viola i canoni di congruità, proporzionalità e adeguatezza della valutazione equitativa del danno rispetto al caso concreto, non spiegando le ragioni per cui la somma risultante dall'applicazione del triplo dell'assegno sociale può essere ridotta dal giudice di merito ex art. 1226 c.c. (nonostante si tratti di un criterio di calcolo che la stessa sentenza impugnata definisce "residuale") e non spiegando le ragioni per cui la conservata funzionalità di un solo braccio giustificherebbe una decurtazione risarcitoria pari al 96% della somma riconosciuta in primo grado, mentre la macrolesione

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

Numero registro generale 1190/2024
Numero sezionale 1144/2025
Numero di raccolta generale 16312/2025
Data pubblicazione 17/06/2025

dell'altro braccio equivarrebbe solo al 4% del risarcimento. La sentenza impugnata opera quindi una doppia riduzione "equitativa" dell'importo liquidato in primo grado, riducendolo, in aperta violazione dell'art. 1226 c.c., da €. 1.000.000,00 ad €. 40.000,00.".

3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la "*Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1223 c.c., dell'art. 2056 c.c. e del principio di integralità del risarcimento in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.*"; lamenta, per come sintetizzato dallo stesso ricorrente, che la "sentenza impugnata, vìola apertamente il disposto degli artt. 1223 c.c. e 2056 c.c., posti a tutela del principio di integralità del risarcimento, in quanto vorrebbe risarcire il grave danno patito dal ricorrente con una mera equiparazione matematica tra la percentuale dei postumi macropermanenti (20% riferito al danno biologico) e una sorta di "percentuale" di perdita della capacità lavorativa generica. Ciò, nonostante tale equiparazione sia del tutto priva di una benchè minima inferenza logico-giuridica e nonostante gli accertamenti di fatto emersi nel corso del giudizio di merito avessero formato l'indubbio convincimento della Corte d'appello che la vittima non avrebbe potuto svolgere alcun futuro lavoro che richiedesse l'uso di entrambi gli arti superiori. Ciò ha comportato un evidente errore di diritto da parte della Corte d'appello, consistente nel non aver sussunto la fattispecie *de qua* nello schema normativo suo proprio, ossia quello degli artt. 1223 c.c. e 2056 c.c".

4. I tre motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati atteso il vincolo di evidente connessione che li avvince, sono infondati.

4.1. Quanto al denunciato vizio di nullità della sentenza impugnata, giova rammentare in via generale che a seguito della riformulazione del numero 5 dell'art. 360 c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il sindacato di legittimità sulla motivazione è

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

Numero registro generale 1190/2024
Numero sezionale 1144/2025
Numero di raccolta generale 16312/2025
Data pubblicazione 17/06/2025

stato ridotto al c.d. "minimo costituzionale", sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 e succ. conf.; da ultimo, Cass. 3 marzo 2022, n. 7090).

Questo vizio non è riscontrabile nella motivazione della sentenza impugnata, la quale si caratterizza per aver adeguatamente spiegato le ragioni del ridimensionamento del *quantum* risarcitorio.

4.1.1. Nello specifico, la Corte d'appello di Lecce con la decisione impugnata ha confermato la sentenza di primo grado in punto di accoglimento della domanda di riconoscimento della perdita della capacità lavorativa generica quale perdita di *chance* lavorative. Al riguardo, la Corte leccese così si è espressa: «È stata difatti constatata una effettiva limitazione nell'utilizzo del braccio sinistro a causa della lesione cagionata in seguito all'intervento, avendo i periti riscontrato oltre all'ipotonotrofia della circonferenza dell'avambraccio, anche un netto *deficit* dell'estensione del polso, delle dita e dell'adduzione delle stesse, con polso atteggiato in lieve flessione" (pag. 9 della sentenza impugnata) ed in proposito, la stessa Corte ha soggiunto «risulta indubbia pertanto, l'impossibilità ovvero importante difficoltà per l'attore di eseguire lavori e svolgere mansioni che presuppongano l'impiego di entrambi gli arti, con conseguente pregiudizio della potenzialità di accesso al mercato, seppure non precluso. La circostanza che la vittima abbia nel corso degli anni, intrapreso gli studi universitari, non esclude la rilevanza della menomazione all'arto ma semmai la attenua dal momento che

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

Numero registro generale 1190/2024
Numero sezionale 1144/2025
Numero di raccolta generale 16312/2025
Data pubblicazione 17/06/2025

anche le professioni intellettuali non possono prescindere dall'uso normale di entrambi gli arti quanto meno per l'uso degli strumenti informatici» (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).

4.1.2. A fronte della accertata consistenza della lesione permanente riportata dal danneggiato come incidente sulla capacità lavorativa generica nella percentuale del 20%, la Corte territoriale ha ritenuto di confermare altresì l'utilizzo del «parametro equitativo del triplo dell'assegno sociale, già adottato dalla sentenza di primo grado» ponendosi in linea con il principio affermato da questa Corte, secondo cui il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro conseguente ad errata prestazione sanitaria, a carico di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, e non (soltanto) di danno biologico e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale (di recente, Cass. Sez. 3, 13/06/2023 n. 16844, ove questa Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva automaticamente ricondotto il danno da lesione della capacità lavorativa generica -totale, nel caso allora in esame- al danno biologico, arresto richiamato dalla stessa Corte territoriale v. pag. 10 della sentenza impugnata).

In particolare, la Corte leccese ha osservato che proprio prendendo come parametro il triplo dell'assegno sociale (503,27 mensile) si arriva all'importo annuo arrotondato di euro 19.500 (503,27 X 3 X 13) e che moltiplicando tale importo per 51 (anni intercorrenti tra l'età di abilità al lavoro di 16 anni sino all'età di pensionamento di 67 anni) si arriva all'importo di euro 994.500,00, corrispondente, nella sostanza, all'importo liquidato dal Tribunale (1.000.000.00) (pag. 10 della sentenza impugnata).

Ciò posto, la Corte territoriale ha ritenuto che la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

Numero registro generale 1190/2024
Numero sezionale 1144/2025
Numero di raccolta generale 16312/2025
Data pubblicazione 17/06/2025

generica (valutata equitativamente in €.1.000.000,00 dal Tribunale) fosse «gravemente sproporzionata rispetto al caso particolare», affermando subito dopo che la «sproporzione» risiederebbe nella seguente circostanza: «non si tratta di soggetto macroleso che vede del tutto svanire la possibilità di reddito futuro, bensì di una menomazione del 20% che investe uno dei due arti superiori» (pag. 10 della sentenza impugnata).

Quindi, ha proceduto a liquidarlo in via equitativa utilizzando, come già visto, il criterio del triplo della pensione sociale, moltiplicando l'importo annuo (Euro 19.500,00) per 51 (pari agli anni intercorrenti tra l'età di abilità al lavoro -16 anni- e quella per la quiescenza - 67 anni-), così ottenendo l'importo di Euro 994.550,00 (corrispondente nella sostanza all'importo liquidato in primo grado di Euro 1.000.000,00).

La Corte d'appello «al fine della più corretta liquidazione del danno» ha individuato quale parametro di risarcimento la percentuale del 20% rispetto all'importo integrale determinato dal Tribunale, specificando che il 20% corrispondeva ai postumi derivati al danneggiato, così giungendo alla somma di euro 198.900 (€. 994.500 X 20%), riducendo tale importo ulteriormente di 1\5 (198.900 : 5), così ottenendo l'importo di Euro 39.780,00 che ha arrotondato a Euro 40.000,00 e osservando, ancora che «dal momento che la invalidità complessiva del 20% per danni al braccio e alla mano sinistra» lasciava «comunque un residuo di possibilità lavorativa futura per quelle attività che non richiedono particolari abilità manuali e movimenti di destrezza manuale e digitale, trattandosi di liquidazione di una perdita di *chance* e quindi di una concreta possibilità (non certezza) di riduzione del guadagno che non può essere liquidata con il mero riferimento al guadagno presunto, ma che importa necessariamente una liquidazione equitativa che parte dal parametro obiettivo della perdita di guadagno, ma va

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

Numero registro generale 1190/2024
Numero sezionale 1144/2025
Numero di raccolta generale 16312/2025
Data pubblicazione 17/06/2025

ridotta per rapportare la liquidazione al caso concreto» (pag. 10 della sentenza impugnata).

4.1.3. Ebbene, da quanto testualmente riportato risulta che le argomentazioni della Corte d'appello non sono nè contraddittorie né appaiono di per sé viziate da obiettiva incomprensibilità, posto che la stessa ha ritenuto di confermare il criterio di liquidazione già utilizzato dal Giudice di prime cure (criterio residuale del triplo della pensione sociale) che, però, aveva del tutto omesso di specificare i parametri di riferimento mentre la Corte d'appello ha dato conto di averlo calcolato nella medesima percentuale dei postumi macropermanenti riconosciuti al danneggiato (20%) e di aver proceduto a decurtarne l'importo ottenuto, spiegando in modo espresso, come sopra meglio riportato e trascritto, le ragioni della complessiva riduzione operata sulla base dei compiuti accertamenti di fatto relativi al caso di specie.

In tal guisa, la Corte d'appello si è posta in linea con quanto precisato da questa Corte e cioè che la liquidazione equitativa del danno permanente alla capacità di lavoro si fonda su un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e, di regola, è insindacabile in sede di legittimità, salvo che sia stato liquidato in via equitativa un danno non impossibile a provarsi in via analitica oppure in via analitica un danno impossibile a dimostrarsi nel suo preciso ammontare oppure quando manchi o sia solo apparente la spiegazione del criterio adottato o, infine, se la liquidazione sia manifestamente sproporzionata per eccesso o per difetto (Cass. Sez. 3, 23/12/2024 n. 34108).

4.2. Sono infondati, se non addirittura inammissibili, pure i denunciati vizi di violazione di legge, tenuto conto che non sussiste né la paventata violazione e falsa applicazione del principio di congruità, proporzionalità e adeguatezza della valutazione equitativa operata né l'indicata violazione e falsa applicazione del principio di integralità del risarcimento.

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

Numero registro generale 1190/2024
Numero sezionale 1144/2025
Numero di raccolta generale 16312/2025
Data pubblicazione 17/06/2025

La Corte salentina ha adeguatamente spiegato, come sopra meglio riportato, le ragioni che, proprio in ossequio ai principi di cui parte ricorrente paventa la violazione, l'hanno determinata a procedere ad una nuova liquidazione del danno da parziale perdita della capacità di lavoro.

5. Il ricorso va rigettato.

In ragione della peculiarità della fattispecie e delle alterne vicende del giudizio di merito le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti.

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente persona fisica.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 marzo 2025

Il Presidente

Giacomo Travaglino

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf